

**CONVEGNO FISCALE 2024 LE NOVITÀ PER IL
SETTORE AGRICOLO
LE NOVITÀ FISCALI PER IL SETTORE AGRICOLO
NELLA LEGGE DI BILANCIO 2024
ROVIGO - GIOVEDÌ 22 FEBBRAIO 2024**

A cura di

Alessandra Caputo - Studio Associato Tosoni

LEGGE DI BILANCIO 2024

Detassazione Irpef

La Legge di Bilancio 2024 non ha previsto alcuna proroga della detassazione Irpef per cui, dal 2024, sarebbe stato ripristinato il regime ordinario (cioè, i redditi dei terreni di coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nelle previdenza agricola avrebbero dovuto essere sommati al reddito complessivo e assoggettati a tassazione).

La conversione in legge del decreto Milleproroghe 8Dl 215/2023) prevede la proroga della detassazione anche per il 2024 e il 2025, ma con regole diverse. In particolare, i redditi dei terreni di coltivatori diretti e Imprenditori Agricoli Professionali iscritti nelle previdenza agricola concorrono, congiuntamente, a formare il reddito complessivo nelle seguenti misure:

- Redditi fino a 10.000 euro, 0%
- Redditi da 10.000 e fino a 15.000 euro, 50%;
- Redditi oltre 15.000 euro, 100%.

La detassazione si applica ai **soggetti in possesso della qualifica di Coltivatore diretto o Iap,** con esclusione di coloro i quali esercitano l'opzione per la tassazione catastale (nella sostanza, l'ambito soggettivo coincide con quello della precedente norma).

Prestiti cambiari PMI agricole del settore ortofrutticolo

Introdotta uno strumento volto a **sostenere la continuità produttiva** delle imprese che operano nel **settore ortofrutticolo**, come definito dal Regolamento UE n. 1308/2013 che comprende sia i prodotti freschi che quelli trasformati.

Il sostegno consiste nella concessione, da parte di ISMEA, di **prestiti cambiari**.

L'ammontare del prestito è pari al **50% dei ricavi registrati nel 2022** dall'impresa richiedente e con un **massimo di 30.000 euro**.

Il **rimborso decorre dopo 24 mesi** dalla data di erogazione, in un **massimo di 5 anni**, e ad un **tasso agevolato**.

Fondo per le emergenze in agricoltura

- È istituito un Fondo per le **emergenze in agricoltura** nello stato di previsione del MASAF destinato agli interventi in situazioni di crisi di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca generate da eventi non prevedibili.
- Il fondo avrà dotazione di **100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026**.
- Con uno o più decreti del MASAF saranno **definite le condizioni di crisi**, i **beneficiari**, i **criteri** e le **modalità** di erogazione delle risorse.

Nuova Sabatini

- Viene **incrementata** l'autorizzazione di **spesa** destinata all'attuazione della misura nuova Sabatini» di **100 milioni di euro** per l'anno **2024**, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

Nota bene:

- per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il **termine** di dodici mesi per l'**ultimazione degli investimenti** è stato **prorogato di 6 mesi** dalla legge 197/2023. La conversione in legge del decreto proroghe estende il differimento anche ai contratti stipulati nel secondo semestre 2023.
- con la circolare 50031/2023 è stata **aggiornata la modulistica** per la domanda di contributo della «**Sabatini Green**».

Limitazioni alla compensazione dei crediti

- **Inibito l'istituto della compensazione** (orizzontale) per quei **contribuenti** che abbiano iscritto a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamento esecutivi affidati agli agenti della **riscossione** per importi complessivamente **superiori ad euro 100.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.
- La preclusione cessa con la completa rimozione delle violazioni contestate.

NB: alle somme iscritte a ruolo a seguito di contenziosi che hanno avuto un esito positivo ma non definitivo.

Adeguamento magazzino 1/2

- I soggetti esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali, possono **adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino** adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.
- La sanatoria è relativa solo al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023** e può essere effettuata mediante:
 - **eliminazione delle esistenze iniziali** di quantità o valori superiori rispetto a quelli effettivi;
 - **iscrizione delle esistenze iniziali** precedentemente omesse.
- L'**adeguamento** deve essere **richiesto nel modello Redditi** del periodo in corso al 31/12/2023 e comporta il versamento di **imposte. Il versamento avviene in due rate**: la prima entro il termine per il saldo imposte del periodo in corso al 31/12/2023 e la seconda entro il termine per il versamento del secondo acconto per il periodo di imposta successivo.

Adeguamento magazzino 2/2

In caso di **eliminazione delle esistenze iniziali**, sono dovute:

- **IVA** = [*aliquota media 2023* * (*valore eliminato* * *coefficiente di maggiorazione*)]
- **IMPOSTA SOSTITUTIVA** = [(*valore eliminato* * *coefficiente di maggiorazione*) * 18%]

Nota Bene:

- Coefficiente di maggiorazione = *da definire con decreto dirigenziale*
- Aliquota media =
$$\frac{\text{Imposta relativa alle operazioni} - \text{imposta relativa alla cessione di beni ammortizzabili}}{\text{Volume d'affari}}$$

In caso di **iscrizione di nuovi valori iniziali**, sono dovute:

- **IMPOSTA SOSTITUTIVA** = [(*valore iscritto* * 18%)]

Rideterminazione quote e terreni

- Riaperti i termini per poter **rivalutare il costo storico di terreni e partecipazioni detenuti al di fuori dell'esercizio di impresa** purché posseduti all'01/01/2024.
- Il termine per procedere alla **redazione della perizia** di stima e al **versamento dell'imposta sostitutiva** è il **30/06/2024**.
- La riapertura, come quella del 2023, riguarda le **partecipazioni** quotate oltre che partecipazioni non quotate **e terreni** (sia agricoli che edificabili).
- La misura dell'**imposta sostitutiva** è il **16%**.

Locazioni brevi

- L'aliquota di imposta in forma di **cedolare secca** applicabile ai redditi derivanti dai contratti di **locazione breve** stipulati da persone fisiche, in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta viene aumentata **dal 21 al 26%**.
- In caso di utilizzo di **un solo immobile** per le locazioni brevi resta applicabile la **cedola secca al 21%**; in caso di **più unità locate** (due, tre o quattro) **una** a scelta sconterà il **21%** mentre il reddito prodotto dalle **altre** sarà tassato al **26%**.
- **Dal quinto immobile** in poi **scatta la presunzione di imprenditorialità** (senza la possibilità di utilizzare la cedolare secca e con obbligo di apertura della partita Iva, l'iscrizione in camera di commercio ed il versamento dei contributi).

Plusvalenze da Superbonus 1/2

- Sono considerate **redditi diversi** (e assoggettate a tassazione), le **plusvalenze realizzate mediante cessione** a titolo oneroso di **immobili** sui quali siano stati realizzati interventi **agevolati dal Superbonus** qualora gli interventi si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione. Restano **esclusi**:
 - gli immobili acquisiti per **successione**;
 - gli **immobili** che siano stati **adibiti ad abitazione principale** del cedente o dei suoi familiari **per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione** o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Plusvalenze da Superbonus 2/2

- **Attenzione alla determinazione della plusvalenza:**
 - **Interventi conclusi da non più di 5 anni ed esercizio opzione per sconto fatture/cessione del credito** → non si tiene conto dei costi dell'intervento;
 - **Interventi conclusi da non più di 5 anni ed esercizio opzione per sconto fatture/cessione del credito** → si tiene conto del 50% delle spese se si è fruito del superbonus 110% ed è stata esercitata l'opzione per la cessione.

Superbonus

Novità:

- a partire dal 1° gennaio 2024: il **Superbonus** si riduce al **70%** (nel 2025 scenderà al 65%.)
- in caso di opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sulla base di Stato avanzamento lavori (**Sal**) effettuati **fino al 31 dicembre 2023**, le **detrazioni** spettanti ai fini del Superbonus nella misura del **110% non saranno recuperate se tali interventi non sono stati ultimati**, anche se non risulta ancora soddisfatto il necessario requisito del miglioramento di due classi energetiche;
- istituito, inoltre, un **fondo povertà per i redditi con Isee sotto i 15mila** euro destinato a compensare la differenza tra la precedente aliquota del 110% e quella attuale fissata nella misura del 70% ma solo se i lavori entro il 31 dicembre 2023 hanno raggiunto uno stato di avanzamento pari al 60%.

Altri Bonus per il 2024

Bonus ristrutturazioni edilizie = 50%, max 96.000 euro

Bonus mobili = 50%, max 5.000 euro

Ecobonus = 50% o 65% (limiti di spesa differenziati per intervento)

Sisma bonus = 50% oppure 70% - 80% oppure 75% - 85%, max 96.000

Eliminazione barriere architettoniche = 75% (limiti di spesa differenziati per immobile)

Bonus verde = 36, max 5.000 euro

Ivie e Ivafe

- Elevata l'aliquota ordinaria dell'**IVIE** (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) **dallo 0,76 all'1,06%**.
- Elevata l'aliquota ordinaria dell'**IVAFE** (imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero) dal **2 al 4 per mille** annuo, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

Costituzione diritti reali

- La **costituzione di diritti reali** ai fini delle imposte dirette, viene annoverata tra i **redditi diversi** di cui all'articolo 67 del Tuir.
- Il **reddito** è costituito dalla **differenza tra l'ammontare percepito** nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

NB: L'art. 9, comma 5, TUIR oggi vigente stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi, le **disposizioni** relative alle cessioni **a titolo oneroso si applicano anche agli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento.**

RIFORMA FISCALE

Le novità del decreto Irpef

Scaglioni e aliquote = Per i redditi superiori a 15.000 € e inferiori o uguali a 28.000 € , si applica l'aliquota del 23% in luogo di quella vigente del 25%

Detrazione per redditi di lavoro dipendente = per i redditi fino a 15.000 €, l'ammontare della detrazione è innalzata ad 1.955 € da 1.880 € (no tax area estesa ad euro 8.500 €). La variazione non incide sul trattamento integrativo.

Taglio alle detrazioni = Per l'anno 2024, i titolari di un reddito complessivo superiore a euro 50.000 (al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze) devono decurtare l'ammontare della detrazione lorda spettante con riferimento ad alcuni oneri di un ammontare pari a 260 €. Gli **oneri che fanno scattare il taglio sono:**

- Oneri la cui detrazione è fissata al 19% (escluse le spese sanitarie)
- Erogazioni liberali in favore dei partiti politici (detrazione 26%)
- Premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi (detrazione 90%)

NB: acconti 2024 e 2025 determinati senza tener conto delle novità

L'incidenza delle novità Irpef

Reddito imponibile	Imposta lorda 2024	Imposta lorda 2023	Risparmio	
15.000	3.450	3.450	0	→ Nessuna variazione
16.000	3.680	3.700	- 20	
17.000	3.910	3.950	- 40	
18.000	4.140	4.200	- 60	→ Risparmio crescente
19.000	4.370	4.450	- 80	
20.000	4.600	4.700	- 100	
21.000	4.830	4.950	- 120	
22.000	5.060	5.200	- 140	
23.000	5.290	5.450	- 160	
24.000	5.520	5.700	- 180	→ Risparmio fisso MA attenzione al taglio alle detrazioni
25.000	5.750	5.950	- 200	
26.000	5.980	6.200	- 220	
27.000	6.210	6.450	- 240	
28.000	6.440	6.700	- 260	
30.000	7.140	7.400	- 260	
40.000	10.640	10.900	- 260	
50.000	14.140	14.400	- 260	
60.000	17.640	17.900	- 260	
70.000	21.140	21.400	- 260	

La flat tax incrementale

La differenza tra il reddito 2023 e il più elevato reddito conseguito nel triennio 2020-2022, decurtato del 5% (max 40.000 euro)



Soggetta ad imposta sostitutiva del 15%

La differenza tra il reddito 2023 e quello assoggettato alla flat tax



Soggetta ad Irpef e addizionali

Possono applicarla anche i soggetti che svolgono attività agricola con esclusione di coloro che dichiarano esclusivamente il reddito fondiario, quindi coloro che svolgono l'attività nei limiti dell'articolo 32 del Tuir

Le novità del decreto sulle semplificazioni degli adempimenti

Termini

- Trasmissione delle dichiarazioni
- Versamenti rateali delle imposte
- Trasmissione dati al sistema TS
- Invio comunicazioni e inviti

Adempimenti

- Eliminazione invio CU minimi e forfettari
- Nuova procedura per la cessazione dell'incarico di depositario delle scritture contabili

Versamenti

- Innalzamento soglia minima versamento IVA e ritenute
- Addebito scadenze future
- Pagamento F24 mediante PagoPA

Servizi

- Delega unica per i servizi digitali
- Rafforzamento servizi digitali e dati a disposizione nel cassetto fiscale
- Nuovi software per invio corrispettivi
- Semplificazione degli adempimenti tecnici per trasferimenti immobiliari

Il nuovo calendario fiscale

Trasmissione delle dichiarazioni = termine anticipato al 30 settembre (probabile 15 ottobre 2024 per l'esercizio in corso al 31 dicembre 2023).

Versamenti: il pagamento del saldo e dell'acconto potrà essere rateizzato fino al 16 dicembre (in luogo del mese di novembre); in caso di rateizzazioni, le rate successive sono dovute entro il 16 del mese, sia per i titolari di P.IVA che per i non titolari di P.IVA.

Inviti e comunicazioni = sospende l'invio delle comunicazioni relative ai controlli automatizzati, ai controlli formali, alle liquidazioni delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata e delle lettere di compliance nei mesi di agosto e dicembre, l'Agenzia delle entrate.

NB: restano salve la sospensione dal 1° agosto al 4 settembre dei termini di pagamento di controlli automatizzati, controlli formali e della liquidazione dei redditi assoggettati a tassazione separata) e quelle dal 1° agosto al 4 settembre dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle entrate o da altri enti impositori, con esclusione delle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le novità del decreto sul contenuto delle dichiarazioni

- Semplificazione della dichiarazione per dipendenti e pensionati
- Inclusione nel modello 730 di nuovi redditi
- Semplificazione dei modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, Irap e IVA
- **Esclusione dalla decadenza per mancata compilazione RU**
- Precompilata per titolari di P.IVA
- Revisione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Altri decreti

- **Dlgs Adempimento Collaborativo** (pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio 2024),
- **Dlgs Contenzioso tributario** (in GU n 2 del 3 gennaio 2024),
- **Dlgs modifiche Statuto del Contribuente** (pubblicato in GU n 2 del 3 gennaio 2024)
- **Dlgs Fiscalità internazionale** (in GU n 301 del 28 dicembre 2023)
- **Dlgs Accertamento e concordato preventivo biennale** (approvato in via definitiva il 25 gennaio)